

## UFFICIO II

Le decisioni della Corte EDU nei confronti del governo italiano per l'anno 2013.

Nel corso del corrente anno la Corte Europea ha emesso - alla data del 18 dicembre 2013 - n. 121 sentenze e decisioni nei confronti dello Stato italiano, che possono suddividersi in:

2. **n. 34 sentenze di condanna** per violazione di articoli della Convenzione;
3. **n. 2 sentenze che dichiarano la non violazione** della Convenzione;
4. **n. 1 decisione determinativa dell'equa soddisfazione**, successiva all'emanazione della relativa sentenza principale che riconosceva la violazione dell'art.1 Protocollo 1 (diritto di proprietà) della Convenzione;
5. **n. 32 provvedimenti di radiazione dal ruolo** in seguito a regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale del Governo italiano (30) o per accertata carenza di interesse del ricorrente (2);
6. **n. 52 decisioni di irricevibilità**, legate al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne o alla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso o ancora all'abuso del diritto di ricorso individuale.

Si intende qui analizzare brevemente le sentenze della CEDU che hanno accertato la violazione della Convenzione da parte del Governo italiano, nonché alcune decisioni favorevoli o di irricevibilità emesse dalla Corte su questioni di particolare interesse o su aspetti rilevanti della nostra legislazione.

In via generale, non si riscontrano nel 2013 variazioni sensibili rispetto all'anno precedente, sia in relazione al numero complessivo di decisioni adottate nei riguardi dell'Italia (nel 2012 le sentenze emesse sono state 109) che in ordine a quelle di accertamento della violazione della Convenzione (35 nel 2012).

Risulta invece sensibilmente aumentato il numero dei ricorsi sulla eccessiva durata del processo definiti in via amichevole o con dichiarazione

unilaterale del Governo italiano; in crescita anche le decisioni di irricevibilità dei ricorsi.

L'analisi dei casi più rilevanti viene eseguita seguendo la numerazione progressiva degli articoli della Convenzione.

### Art.2 - Diritto alla vita.

Vi sono due casi in cui la Corte ha esaminato la possibile violazione dell'art. 2 da parte del Governo italiano. Il primo è la decisione ***De Santis e Olanda c. Italia*** del 9.7.2013. I ricorrenti deducevano la violazione del citato articolo in relazione alla vicenda della propria figlia (anch'essa ricorrente) la quale aveva contratto un'infezione in ospedale poco dopo la nascita che le aveva provocato lesioni cerebrali permanenti. I giudizi civili nazionali si erano conclusi con l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, ma non dei medici (ginecologo e pediatra) che si erano occupati della neonata. I giudici europei, nel dichiarare il ricorso irricevibile, hanno ritenuto di non potersi sostituire alla magistratura italiana nella valutazione delle responsabilità di quanto occorso ed hanno considerato adeguato e sufficiente il risarcimento accordato dai giudici nazionali.

Nel caso ***Di Paolo e Benedetti c. Italia***, definito con decisione di irricevibilità del 25.6.2013, la Corte ha respinto le doglianze dei ricorrenti sulle carenze investigative delle autorità italiane in ordine all'intervento chirurgico subito dal loro figlio minore, che aveva posto in serio rischio la vita del bambino.

### Art.3 - Proibizione della tortura.

Di capitale importanza in relazione al tema del sovraffollamento carcerario è la sentenza ***Torreggiani e altri c. Italia***, emessa in data 8.1.2013, che ha accertato la violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Detta decisione - che si inquadra nella categoria delle sentenze pilota poiché volta ad affrontare il problema strutturale e sistemico del

sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani - origina dal ricorso di sette detenuti, ristretti presso gli istituti di Busto Arsizio e di Piacenza, i quali lamentavano di aver trascorso considerevoli periodi della loro detenzione in celle di 9 m<sup>2</sup> condivise con altri due detenuti e di non aver potuto far uso regolarmente delle docce per penuria di acqua calda. Per l'istituto di Piacenza si aggiungeva, inoltre, la mancanza di luce sufficiente nelle celle a causa delle spesse sbarre poste alle finestre.

La Corte ha osservato che l'essere sottoposto a misure privative della libertà personale, se comporta senz'altro degli inconvenienti, non fa comunque perdere al detenuto il beneficio dei diritti garantiti dalla Convenzione. In tale contesto, e richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha quindi affermato che *l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente*. In particolare, ha espressamente chiarito che *quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l'elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3 della Convenzione*. La Corte ha quindi ritenuto - da un lato perché non contestato dal Governo italiano, come nel caso del carcere di Busto Arsizio, dall'altro perché, se anche contestato, comunque non adeguatamente provato, come nel caso del carcere di Piacenza - di poter assumere per vero che tutti i ricorrenti avessero potuto disporre di uno spazio vitale individuale di 3 m<sup>2</sup>, come tale non conforme ai criteri di accettabilità posti sia dai rapporti del CPT (Comitato prevenzione della Tortura) sia dalla propria giurisprudenza.

Tali condizioni di disagio e sofferenza si considerano ulteriormente aggravate dalla mancanza di acqua calda e di luce sufficiente.

Una volta rilevato il carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario in Italia, secondo quanto emerge chiaramente dai dati statistici forniti dalla stesso Governo italiano (che ha rappresentato un tasso nazionale di sovraffollamento del 151% nel 2010, ridottosi solo al 148% nel 2012), si giustifica l'applicazione nel caso di specie della procedura della sentenza pilota.

Dopo aver premesso che non spetta alla Corte suggerire agli Stati disposizioni riguardanti le loro politiche penali e l'organizzazione del loro sistema penitenziario, i giudici europei hanno tuttavia precisato di essere colpiti dal fatto che il 40% circa dei detenuti nelle carceri italiane siano persone sottoposte a custodia cautelare in attesa di giudizio e rammentato le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che invitano gli Stati membri e le loro autorità giudiziarie a ricorrere il più possibile a misure alternative alla detenzione e a riorientare la politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione.

In ordine alle vie di ricorso interne da adottare per far fronte al problema sistemico riconosciuto nella presente causa, la Corte rammenta che, in materia di condizioni detentive, i rimedi «preventivi» e quelli di natura «compensativa» devono coesistere in modo complementare. Così, quando un ricorrente sia detenuto in condizioni contrarie all'articolo 3 della Convenzione, la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, chiunque abbia subito una detenzione lesiva della propria dignità deve potere ottenere una riparazione per la violazione subita. Il reclamo al magistrato di sorveglianza di cui agli artt. 35 e 69 L. 354/75, viene ritenuto un ricorso accessibile, ma non effettivo nella pratica, dato che non consente di porre fine rapidamente alla carcerazione in condizioni contrarie all'articolo 3 della Convenzione. La Corte

quindi conclude che le autorità nazionali devono creare senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. Tali ricorsi dovranno essere posti in essere nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in esame sarà divenuta definitiva.

In attesa dell'adozione da parte delle autorità interne delle misure necessarie sul piano nazionale, l'esame dei ricorsi non comunicati aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia è stato rinviato per il periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza è divenuta definitiva (27 maggio 2013).

Per ottemperare al dettato della sentenza Torreggiani, il Ministero della Giustizia ha elaborato e presentato a Strasburgo un Piano d'azione, che si articola in quattro punti fondamentali:

1. strumenti di natura normativa di ulteriore riduzione del numero dei detenuti nelle carceri italiane, sia attraverso un contenimento degli ingressi, sia attraverso l'adozione di misure alternative alla detenzione che accompagnino il ritorno del detenuto alla comunità esterna (depenalizzazione o riduzione della pena, limitazione della custodia cautelare in carcere, ampliamento delle misure alternative);
2. interventi volti a rendere la detenzione più libera all'interno del perimetro carcerario per i detenuti di media e bassa sicurezza, con maggiori opportunità di attività giornaliere, lavoro, formazione, contatti con il mondo esterni;
3. interventi in materia di edilizia carceraria, con nuove edificazioni nonché ristrutturazioni del patrimonio esistente, volte a creare 4.500 nuovi posti entro il maggio 2014;

4. misure risarcitorie per chi ha sofferto di trattamenti contrari all'art. 3 e abbia presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, mediante la concessione di benefici penitenziari, ovvero sconti di pena.

La recente approvazione del Decreto legge n. 146/2013, recante “*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*”, costituisce un primo e essenziale passo verso la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario ed avrà certamente un impatto positivo sulle prossime valutazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organo deputato a vegliare sull'esecuzione delle decisioni CEDU.

Anche la decisione di irricevibilità del 5.3.2103 nel caso *Tellissi c. Italia* affronta il tema delle condizioni di detenzione, sotto due profili: da un lato la somministrazione di cure adeguate allo stato di salute del ricorrente, dall'altro lo spazio personale goduto in cella dal ricorrente.

Sempre in tema di articolo 3 della Convenzione va menzionata l'importante decisione di parziale irricevibilità del ricorso *Riina c. Italia*.

I motivi di ricorso proposti attengono all'asserita violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione. In particolare il ricorrente lamenta, sotto il profilo del divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3), l'applicazione nei suoi confronti del regime di detenzione speciale di cui all'art. 41 bis della legge 354/75, con dirette ripercussioni sul suo stato di salute, nonché l'illuminazione notturna della cella. Sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), lamenta l'insufficiente frequenza delle visite, l'impedimento di contatti fisici con le persone che vanno a trovarlo per la presenza di un vetro divisorio nella sala colloqui, il controllo della corrispondenza. Con riferimento ad entrambi i profili lamenta la videosorveglianza costante nella cella e nel bagno.

Tutte le richiamate doglianze, con la sola eccezione di quella relativa alla videosorveglianza costante (per la quale vi è stata comunicazione del ricorso al Governo italiano per le eventuali osservazioni), sono state ritenute infondate dalla Corte.

La decisione di irricevibilità emessa nel caso *Rosmini c. Italia*, pur non concernendo la possibile violazione dell'art. 3 della Convenzione, merita di essere citata assieme alle precedenti trattandosi di ricorso che verteva in materia di trattamento carcerario.

La Corte - dopo aver precisato, sulla scorta della giurisprudenza fissata nel caso *Enea c. Italia*, che la norma invocata può applicarsi con riguardo al contenzioso penitenziario solo per il profilo civile e non per quello penale (non venendo in causa un problema di fondatezza di un'accusa penale) - ha ritenuto manifestamente infondata l'asserita violazione dell'art. 6, in quanto l'assegnazione di un detenuto a questo o quel tipo di circuito penitenziario non comporta di per sé limitazione dei suoi diritti civili.

Vi sono state due decisioni riguardanti l'adeguatezza delle cure mediche prestate durante la detenzione.

La sentenza *Cirillo c. Italia* ha accertato la violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Il ricorrente, affetto da una patologia (paralisi subtotale del plesso branchiale sinistro, associata ad una grave limitazione funzionale, provocata da un proiettile di arma da fuoco), per la quale necessitava di cicli di kinesiterapia ed elettrostimolazione, lamentava che, nonostante le raccomandazioni dei medici che avevano prescritto cure costanti, egli aveva potuto beneficiarne solo in modo sporadico, con progressivo deterioramento delle sue condizioni fisiche.

La Corte, premettendo l'inapplicabilità nei casi riguardanti i detenuti del normale principio *affirmanti incumbit probatio*, stante la posizione di vulnerabilità legata alla condizione di detenzione, ha ritenuto poter desumere dagli atti che il ricorrente aveva effettivamente beneficiato di un numero di sedute di kinesiterapia (10 nel 2010 e 20 nel 2011) insufficienti ad affrontare adeguatamente la sua patologia. Pur non sottovalutando la difficoltà per l'amministrazione di garantire alle persone detenute delle cure specializzate intensive e regolari, specie in condizioni di sovraffollamento, ha sottolineato come le carenze strutturali non dispensino lo Stato dai suoi obblighi verso i detenuti malati. Nel caso di specie ha quindi concluso che le Autorità sono venute meno al loro dovere di assicurare al ricorrente un trattamento medico adeguato alla sua patologia, condannando lo Stato al pagamento del danno morale subito dal ricorrente.

Nel caso *Prestieri c. Italia* la Corte ha invece ritenuto adeguate le cure mediche prestate al detenuto ed ha emesso decisione di irricevibilità del ricorso.

Le quattro decisioni di irricevibilità nei casi *Mohammed Hussein c. Olanda e Italia*, *Miruts Hagos c. Olanda e Italia*, , *Mohammed Hassan e altri c. Olanda e Italia*, *Hussein Dirshi e altri c. Olanda e Italia* concernono alcuni cittadini provenienti dal Corno d'Africa, richiedenti asilo dopo essere giunti illegalmente in Italia e successivamente recatisi nei Paesi Bassi, dove formularono una nuova domanda di asilo. Con le decisioni in esame - significativa quella *Mohammed Hussein c. Italia* per l'accurata analisi della procedura di asilo e del sistema italiano di accoglienza - la Corte ha dichiarato che i ricorrenti non avevano subito alcun trattamento contrario all'art. 3 CEDU mentre si trovavano in Italia; né rischierebbero di subirne nel caso in cui vi fossero ricondotti ai sensi del regolamento a Dublino. La Corte riconosce infatti che il sistema italiano di ricezione dei richiedenti asilo soffre di alcuni

difetti, ma ritiene che essi non integrino trattamenti contrari alle garanzie convenzionali.

Le decisioni di irricevibilità sui casi *Halimi c. Austria e Italia*, *Abubeker c. Austria e Italia* risultano sostanzialmente conformi alle precedenti.

#### Art.5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza.

Vi è una decisione di irricevibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interno nel caso *Azenabor c. Italia*. La ricorrente era stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio con provvedimento adottato dal Sindaco e convalidato dal giudice tutelare, malgrado questi non si fosse recato in ospedale per ascoltare la donna e verificare le sue condizioni di salute. I giudici europei hanno osservato che la donna non aveva proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice tutelare ed hanno considerato il ricorso irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Altra decisione di irricevibilità concerne il caso *Monno c. Italia*. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 5 e 13 della Convenzione in relazione all'asserita illegittima sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e all'inesistenza a livello nazionale di un sistema di riparazione economica del pregiudizio subito. La Corte ha in primo luogo ritenuto come la doglianza dovesse essere esaminata sotto l'aspetto dell'art. 2 del Protocollo n. 4, che tutela la libertà di circolazione e nel merito, ha osservato che la misura di prevenzione doveva considerarsi legittima fino al momento della pronuncia della Corte di appello e che la stessa aveva avuto un'applicazione concreta inferiore a quanto previsto dai giudici di primo grado. Per tali ragioni, i giudici europei hanno ritenuto che non vi sia stata nel caso di specie rottura del giusto equilibrio tra l'interesse generale e i diritti dell'individuo.

### Art.6 - Diritto a un equo processo.

Il problema della eccessiva durata dei giudizi italiani continua ad essere l'oggetto principale delle attenzioni della Corte Europea, che anche nel 2013 ha emesso numerose pronunce di condanna del nostro paese.

Nel 2012 i giudici europei avevano sollecitato un intervento del Governo Italiano su questo problema, e in particolare sui ritardi nel pagamento degli indennizzi Pinto, ricordando che le autorità nazionali hanno il dovere di munirsi di tutti i mezzi adeguati e sufficienti che permettano di garantire il rispetto degli obblighi che incombono sulle stesse in virtù dell'adesione alla Convenzione. Tutto ciò anche al fine di evitare che il ruolo della Corte venga intasato da un numero eccessivo di ricorsi ripetitivi, riguardanti gli indennizzi accordati dalle corti di appello nell'ambito dei procedimenti Pinto.

Seguendo le indicazioni della Corte, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso esistente a Strasburgo, il Governo italiano ha predisposto un Piano di Azione della durata di due anni a partire dal settembre 2012 che dovrebbe portare all'eliminazione di oltre 7.000 ricorsi sull'eccessiva durata dei giudizi pendenti dinanzi alla CEDU.

Sulla scorta della sentenza *Gaglione e altri c. Italia* del 21.12.2010, si è concordata con la Cancelleria della Corte la possibile definizione con regolamento amichevole dei 7.000 ricorsi mediante l'offerta di una somma forfettaria di euro 200 a ciascun ricorrente, oltre alle spese legali.

Il Piano di Azione, in cui è coinvolto oltre al Ministero della Giustizia, anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è in corso di attuazione.

La collaborazione instauratasi tra il Governo italiano e la Corte sulle questioni Pinto ha avuto influenza positiva anche sulle pronunce di condanna dei giudici di Strasburgo sui ricorsi per eccessiva durata dei giudizi nazionali (civili, penali, amministrativi o "Pinto") e/o per ritardato pagamento

dell'indennizzo ex legge Pinto; deve, infatti, registrarsi una diminuzione delle decisioni che hanno accertato la violazione dell'art. 6 della Convenzione nell'anno 2013. I dodici accertamenti della violazione (*Iannelli c. Italia, Angelo Caruso c. Italia, Galasso e altri c. Italia, Corrado e altri c. Italia, Gagliardi c. Italia, Fiocca c. Italia, Mercuri c. Italia, Ascierio e Buffolino c. Italia, Bencivenga e altri c. Italia, Francesco Quattrone c. Italia, Maffei e De Nigris c. Italia, Limata e altri c. Italia*) non comunque comportato esborsi particolarmente rilevanti per il Governo italiano.

Con riferimento al caso *Francesco Quattrone c. Italia* va segnalato che i giudici hanno rilevato la violazione dell'art. 6 della Convenzione non soltanto in relazione alla eccessiva durata della procedura Pinto, ma anche per la parte concernente le spese liquidate dalla Corte di Cassazione e poste a carico del ricorrente nella pronuncia definitiva del giudizio Pinto. Strasburgo ha ritenuto che la Suprema Corte non abbia motivato sul punto, contravvenendo al principio sancito dall'art. 6 in tema di motivazione delle decisioni giudiziarie.

Di segno opposto invece la decisione parziale di irricevibilità *Valle Pierimpié società agricola S.p.A. c. Italia*, ove i giudici europei hanno ritenuto che la decisione di rigetto del ricorso della Corte di Cassazione fosse adeguatamente motivata e rispettasse le esigenze indicate all'art. 6 della Convenzione.

Sempre in relazione all'art. 6 CEDU, particolare rilievo assumono le sentenze *Plesic c. Italia* e *Anghel c. Italia*.

Il caso Plesic ha ad oggetto una pretesa violazione del diritto ad un processo equo per avere la Corte di appello e la Corte di Cassazione celebrato l'udienza in assenza dell'avvocato di fiducia della ricorrente. primo grado. La

Corte di Strasburgo - nel dichiarare il ricorso irricevibile - ha ritenuto che nelle particolari circostanze del caso di specie, la decisione presa dalla Corte d'appello non potesse essere considerata arbitraria e che nel diritto italiano, infatti, la presenza di un avvocato nell'udienza in cassazione non è indispensabile.

Il caso *Anghel* ha anch'esso ad oggetto l'asserita violazione del diritto ad un equo processo, questa volta però sotto il profilo della mancata prestazione di un'assistenza legale tale da garantire in modo effettivo l'accesso alla fase di impugnazione.

La Corte ha concluso per la violazione dell'art. 6 della Convenzione da parte del Governo italiano, considerato che i ritardi e le mancanze delle autorità nazionali nel fornire una guida puntuale e corretta sui rimedi esperibili e una assistenza tecnica effettiva e adeguata, avevano vanificato nella sua essenza il diritto del ricorrente ad accedere ai mezzi di impugnazione contro una decisione a lui sfavorevole, nonostante gli sforzi dal medesimo posti in essere.

Interessante appare la tematica affrontata dalla decisione di irricevibilità *Fazio e altri c. Italia* del 18.6.2013. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che la qualità di erede di una parte in un procedimento civile non conferisce automaticamente il diritto a considerarsi vittima della durata eccessiva del medesimo e che l'interesse dell'erede alla conclusione rapida e favorevole di un procedimento si concilia difficilmente con la mancata costituzione nello stesso, dato che solo attraverso l'intervento nel procedimento l'avente diritto ha l'opportunità di partecipare pienamente e di influire sull'esito dello stesso.

Le due decisioni di condanna per violazione dell'art. 6 nei casi *Natale e altri c. Italia* e *Casacchia e altri c. Italia* si inquadrano invece nel filone di condanne per aver alterato l'equità del processo, violando il principio della parità delle armi attraverso un intervento legislativo con effetti retroattivi. Si tratta di casi analoghi a quello della nota sentenza *Arras e altri c. Italia*, del 14.2.2012, relativa alla vicenda pensionistica degli ex dipendenti del Banco di Napoli, i quali avevano subito un mutamento peggiorativo del loro regime pensionistico a seguito degli effetti retroattivi dell'art. 1, comma 55 della legge 243/2004. La Corte ha portato a conoscenza il Governo italiano della pendenza di circa 900 ricorsi di analogo tenore, invitando a considerare l'ipotesi di una soluzione transattiva con i ricorrenti.

Da ultimo, si segnalano le pronunce di irricevibilità *Cavaliere c. Italia* e *Migliore c. Italia*, in cui giudici hanno ritenuto che i ricorrenti, difesi dall'Avv. Marra, avessero abusato del loro diritto, presentando più ricorsi (nazionali e dinanzi alla CEDU) in relazione alla medesima vicenda processuale nazionale e fornendo alla Corte informazioni incomplete e fuorvianti (in termini analoghi, la decisione di irricevibilità *Mollacco e altri c. Italia*, dato che i ricorrenti avevano ommesso di comunicare alla Corte l'avvenuta soddisfazione del loro credito).

La Corte ha infine emesso trenta decisioni di radiazione dal ruolo su un consistente numero di ricorsi in cui era stata dedotta la violazione dell'art. 6 della Convenzione. Si tratta di casi in cui i giudici hanno preso atto del raggiungimento di un regolamento amichevole tra le parti o della dichiarazione unilaterale del Governo italiano ai sensi dell'art. 62 A del Regolamento della Corte. In tutte le decisioni la somma concessa a titolo di indennizzo per ciascun ricorrente è stata di 200 euro, in conformità alla

giurisprudenza CEDU (secondo la già citata sentenza *Gaglione c. Italia* del 21.12.2010).

Art. 7 - Nulla poena sine lege.

Di estrema rilevanza per i contenuti e per le ricadute sul nostro ordinamento è la sentenza *Varvara c. Italia*, del 29.10.2013, con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che l'applicazione della sanzione della confisca urbanistica nelle ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato costituisca una violazione del principio di legalità sancito dall'art. 7 CEDU.

La CEDU ha anche accertato la violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 sotto il profilo dell'ingerenza ingiustificata nel godimento dei beni mediante una sanzione arbitraria, poiché priva di una base legale (nel senso dell'art. 7 della Convenzione).

La decisione non è ancora definitiva e si sta valutando l'opportunità di richiedere il rinvio alla Grande Camera, rinvio sollecitato anche nell'opinione separata dell'unico giudice dissenziente, il portoghese Pinto de Albuquerque, che contiene molti spunti di riflessione sulle finalità della confisca e sulla sua disciplina nell'ambito dell'Unione Europea.

Si rileva che, in ogni caso, la medesima questione dovrà comunque essere nuovamente affrontata dalla CEDU nel prossimo futuro, poiché sono già stati comunicati tre casi del tutto analoghi al ricorso Varvara.

Non va sottaciuto come la sentenza emessa dalla Corte metta sin da ora in discussione non solo il meccanismo della confisca urbanistica ma, indirettamente, anche il sistema della prescrizione e la limitatezza dell'art. 129, 2° comma, c.p.p., nella parte in cui prevede l'assoluzione nel merito soltanto nel caso in cui “dagli atti risulta evidente”, senza richiedere una valutazione di merito a seguito di regolare istruttoria dibattimentale.

Art.8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Le decisioni di condanna *Caldarella c. Italia e De Carolis e Lolli c. Italia* si inseriscono nel solco di una giurisprudenza già tracciata dalla Corte (*Campagnano c. Italia; Albanese c. Italia e Vitiello c. Italia*, tutte del 23.3.2006), con riguardo alla iscrizione nel registro dei falliti e all'impossibilità di chiedere la riabilitazione prima del decorso di 5 anni dalla chiusura della procedura fallimentare, secondo il regime normativo in vigore prima del D.Lgs. n. 5/2006 (il quale ha abrogato l'art. 50 della legge fallimentare). La Corte ha confermato la contrarietà all'art. 8 di tale regime, e nella sentenza *Caldarella*, ha anche ritenuto sussistere la violazione dell'art. 13 per mancanza di un ricorso effettivo nazionale che consenta di impugnare la dichiarazione di incapacità conseguente all'iscrizione nel registro dei falliti.

Interessanti appaiono le decisioni di irricevibilità nei casi *D'Auria e Balsamo c. Italia e Cariello c. Italia*. Entrambi i ricorsi originano da una comune vicenda concernente un caso di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte a carico di magistrati e di terze persone utilizzatrici di utenze telefoniche intestate ai primi o aventi con questi ultimi stretti rapporti.

La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso.

Le decisioni di condanna nei casi *Lombardo c. Italia*, e *Santilli c. Italia*, originano da vicende analoghe, nelle quali i ricorrenti, entrambi padri separati, si sono visti impedire l'esercizio del diritto di visita a causa dell'ostruzionismo posto in essere dalle loro ex compagne.

La Corte nel valutare la prospettata violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse.

La Corte di Strasburgo ha altresì osservato come lo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale evidenziasse una serie di misure

automatiche e stereotipate ed ha quindi concluso che le autorità nazionali avrebbero dovuto adottare misure più dirette e specifiche finalizzate a ristabilire il contatto tra padre e figlio ed intervenire in modo più tempestivo e puntuale. Pertanto, nonostante il margine di apprezzamento rimesso agli Stati in materia, i giudici europei hanno ritenuto che le autorità nazionali avessero ommesso di approfondire un impegno adeguato e sufficiente a far rispettare il diritto di visita dei ricorrenti, violando in tal modo il loro diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione.

#### Art.9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Si segnala la sola decisione di irricevibilità nel caso *Asquini e altri c. Italia*, ove i ricorrenti si dolevano del fatto che la scuola italiana obbliga coloro che vogliono ottenere l'esenzione dall'insegnamento della religione per il loro figlio a presentare una richiesta scritta, imponendo loro di assumere una posizione formale riguardo al loro credo personale. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che i ricorrenti non avevano presentato al riguardo alcun reclamo agli organi scolastici competenti, né adito i giudici amministrativi nazionali ed ha concluso per l'irricevibilità dei ricorsi per mancato esaurimento delle vie interne.

#### Art. 10 - Libertà di espressione.

La Corte ha accertato in due casi distinti la violazione dell'art. 10 della Convenzione, rilevando la non proporzionalità della sanzione irrogata dall'ordinamento nazionale rispetto al legittimo fine perseguito della tutela della reputazione e dei diritti altrui.

Si tratta delle decisioni *Belpietro c. Italia* e *Ricci c. Italia*.

Nel caso Belpietro il ricorrente rappresentava di essere stato condannato al risarcimento dei danni per un valore di 110.000 euro ed alla pena detentiva di mesi 4 di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale a causa del tenore di un articolo redatto da un senatore e pubblicato sul